PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DELLA SOCIETA' CONTROLLATA AL 100% OPRAM SRL NELLA SOCIETA' CONTROLLANTE RENERGETICA SPA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 2501-TER E 2505 C.C.

***

Approvato dagli Organi Amministrativi

di Renergetica S.p.A. e Opram S.r.l.

in data 8 settembre 2021

Renergetica S.p.A.

Sede legale: Genova – Salita Santa Caterina 2/1

Capitale Sociale: € 1.105.829,73 i.v.

Iscritta al Registro Imprese di Genova al n. 01825990995

Iscritta al R.E.A. di Genova al n. 438517

***

Opram S.r.l. con unico socio

Sede legale: Genova – Salita Santa Caterina 2/1

Capitale Sociale: € 98.039,00 i.v.

Iscritta al Registro Imprese di Genova al n. 01742330994

Iscritta al R.E.A. di Genova al n. 432240

PROGETTO DI FUSIONE

Ai sensi degli articoli 2501-ter e 2505 del Codice Civile, il Consiglio di Amministrazione della società "Renergetica SpA" con sede in Genova, Salita Santa Caterina 2/1, Codice Fiscale e Partita IVA n. 01825990995, iscritta presso il Registro delle Imprese di Genova al n. 438517 e quotata sul Mercato AIM Italia organizzato e gestito da "Borsa Italiana S.p.A." e l'Amministratore unico della società "Opram S.r.l." con sede in Genova, Salita Santa Caterina 2/1, Codice Fiscale e P.IVA n. 01742330994, iscritta presso il Registro delle Imprese di Genova al n. 432240, procedono alla redazione del presente Progetto di fusione.

Prima di passare ad indicare gli elementi richiesti dalla normativa richiamata, gli organi amministrativi delle società partecipanti all'operazione danno atto che il presente Progetto contempla l'ipotesi di fusione per incorporazione della società controllata in misura totalitaria "Opram S.r.l." nella società controllante "Renergetica S.p.A".

Si rammenta che nel presente Progetto di fusione:

- con il termine "incorporante" si intenderà definire la società "Renergetica S.p.A." che risulterà

l'unica entità giuridica esistente dopo l'esecuzione dell'operazione di fusione di cui all'oggetto;

- con il termine "incorporanda" o "incorporata" si intenderà definire la società "Opram S.r.l. con unico socio" che, per effetto della fusione, verrà incorporata cessando di esistere.

La società incorporante, ai sensi dell'art. 2504-bis, comma 1, del Codice Civile, a decorrere dalla data di perfezionamento dell'operazione di fusione subentrerà in tutti i rapporti giuridici della società incorporanda, manterrà inalterata la propria denominazione, la propria forma giuridica di società per azioni, e comprenderà tra le proprie attività e passività di bilancio gli elementi attivi e passivi patrimoniali dell'incorporata annullandone per converso il patrimonio sociale e la corrispondente partecipazione attualmente detenuta nella società incorporanda, il tutto senza ricorrere ad alcun aumento del proprio capitale sociale.

1. Società partecipanti alla fusione (art. 2501-ter, primo comma, n. 1)

- La società Renergetica S.p.A., con sede legale in Genova – Salita Santa Caterina 2/1, capitale sociale € 1.105.829,73 i.v. – codice fiscale e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Genova 01825990995, le cui azioni rappresentanti l'intero capitale sociale della stessa sono quotate all'AIM Italia organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.– *incorporante* - continuerà ad esistere senza modificare il proprio oggetto sociale.

- La società Opram S.r.l. con unico socio con sede legale in Genova – Salita Santa Caterina 2/1, capitale sociale € 98.039,00 i.v. – codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Genova 01742330994 – *incorporanda* - verrà fusa per incorporazione nella società controllante trasferendole tutte le proprie attività e diritti, nonché le proprie passività e cessando conseguentemente di esistere.

2. Atto costitutivo e Statuto della società incorporante (art. 2501-ter, primo comma, n. 2)

L'atto costitutivo e lo statuto vigente alla data odierna della società incorporante "Renergetica S.p.A." non subiranno modificazioni derivanti dall'operazione di fusione di cui al presente Progetto di

fusione.

Il testo dello statuto dell'incorporante "Renergetica S.p.A." viene allegato al presente progetto di fusione.

3. Modalità della fusione

3.1. Situazioni patrimoniali

La fusione verrà eseguita sulla base di una situazione patrimoniale al 30 giugno 2021, secondo quando previsto dall'art. 2501-quater, comma 1, del Codice Civile.

3.2. Procedimento semplificato

Ai sensi dell'art. 2505 del Codice Civile, in considerazione della circostanza che l'incorporante "Renergetica S.p.A." detiene una partecipazione pari al 100% del capitale sociale dell'incorporanda "Opram S.r.l." non si procederà:

(i) alla determinazione del rapporto di concambio ex art. 2501 ter, n.3 c.c.;

(ii) alla determinazione delle modalità di assegnazione delle azioni della società Incorporante ex art. 2501 ter, comma 1, n.4 c.c.;

(iii) alla indicazione della data dalla quale i soci partecipano agli utili ex art.2501 ter, co. 1, n.5 c.c.;

(iv) a predisporre la relazione degli organi amministrativi delle società partecipanti alla fusione di cui all'art. 2501-quiquies del Codice Civile;

(v) a predisporre la relazione degli esperti in merito alla congruità del rapporto di concambio di cui all'art. 2501-sexies del Codice Civile.

4. Data a decorrere dalla quale si producono gli effetti della fusione (art. 2501-ter, primo comma, n. 6)

Gli effetti della fusione ai sensi dell'art. 2504 - bis, comma 2, Codice Civile, decorreranno dall'ultima delle iscrizioni dell'atto di fusione presso il Registro delle Imprese di Genova, ai sensi dell'art. 2504 - bis comma 3, del Codice Civile e dell'art. 172, comma 9, del T.U.I.R.. Ai soli fini di ottenere una

maggior semplificazione contabile, si disciplina sin d'ora che gli effetti contabili e fiscali dell'operazione siano retrodatati con riferimento alla data del 1° gennaio 2021.

5. Trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci e ai possessori di titoli diversi dalle azioni (art. 2501-ter, primo comma, n. 7)

Non sussistono categorie particolari di soci o possessori di titoli diversi dalle azioni cui sia riservato un trattamento particolare.

6. Vantaggi particolari eventualmente proposti a favore degli amministratori delle società partecipanti alla fusione (art. 2501-ter, primo comma, n. 8)

Non si propone alcun beneficio o vantaggio particolare per gli amministratori delle società partecipanti alla fusione.

Motivazioni dell'operazione di fusione

Il presente progetto di fusione per incorporazione - e più in generale l'operazione di fusione - scaturisce dall'esigenza di procedere alla concentrazione in capo all'incorporante delle attività svolte in precedenza in modo indipendente dalla società incorporanda.

Per effetto della riorganizzazione societaria proposta con il presente progetto di fusione si otterrà una ottimizzazione della gestione delle risorse e dei flussi economico-finanziari derivanti dalle attività attualmente frazionate in capo alle due società.

A tali finalità operative dell'operazione di fusione si associano alcune non trascurabili sinergie derivanti dall'eliminazione di duplicazioni e sovrapposizioni societarie ed amministrative, con conseguenti risparmi di costi generali dovuti all'esercizio dell'attività imprenditoriale per mezzo di un'unica società in luogo delle due attuali.

Inoltre, la fusione così attuata consentirà di adempiere, mediante la copertura delle perdite della incorporata, attuata per il tramite delle riserve disponibili della incorporante, alle prescrizioni di cui all'art. 2482-ter del Codice Civile.

* * *

Ai sensi dell'art. 2501-septies del Codice Civile, il presente Progetto di fusione, corredato dai relativi allegati, approvato dall'Organo Amministrativo di ciascuna delle società partecipanti alla fusione, verrà depositato per l'iscrizione nel Registro delle Imprese di Genova, nonché depositato in copia presso la sede di ciascuna delle società partecipanti alla fusione, ai fascicoli completi dei bilanci degli ultimi tre esercizi (31.12.2018 - 31.12.2019 - 31.12.2020) di Renergetica S.p.A. e di Opram S.r.l..

Inoltre, in virtù degli obblighi previsti in capo alla società incorporante Renergetica S.p.A. quale società emittente azioni quotate in Borsa Italiana, il presente Progetto di fusione, corredato dai relativi allegati, approvato dall'Organo Amministrativo di ciascuna delle società partecipanti alla fusione, e le situazioni patrimoniali al 30.06.2021 di cui all'art. 2501-quater del Codice Civile di entrambe le società, sono messi a disposizione del pubblico con le modalità ed i termini previsti dall'art. 70 del Regolamento Emittenti (Regolamento Consob n. 11971 del 15 maggio 1999 come modificato dalle recenti delibere n. 21623 e 21625 del 10.12.2020 e n. 21639 del 15.12.2020).

Trattandosi di fusione effettuata tra l'emittente quotato e società da esso interamente controllata resta escluso l'obbligo di pubblicazione del Documento Informativo ex art. 70 comma 6 e all'Allegato 3B del suddetto Regolamento Consob, secondo quando indicato nella sezione A della Parte I dell'Allegato 3B.

Ai sensi della Procedura in materia di Operazioni con Parti Correlate, adottata dall'incorporante in ottemperanza alle prescrizioni contenute nel Regolamento Consob n. 17221 del 12 marzo 2010, come aggiornato dalla delibera n. 21624 del 10 dicembre 2020 e in vigore dal 1° luglio 2021, la prospettata operazione di fusione, in quanto operazione con società controllata, rispetto alla quale non vi sono interessi qualificati come significativi di altre parti correlate, rientra nella categoria delle cosiddette operazioni escluse per le quali, in conformità ai casi ed alle facoltà di esenzione previsti dal Regolamento sulle operazioni con parti correlate, non si applicano le disposizioni di cui alla citata

Procedura, salvo eventuali obblighi di informativa.

Sono fatte infine salve le modifiche, variazioni, integrazioni ed aggiornamenti, anche numerici al presente Progetto di fusione apportati nei limiti di cui all'art. 2502, comma 2 del Codice Civile, ovvero eventualmente richieste ai fini dell'iscrizione del presente Progetto di fusione nel Registro delle Imprese di Genova ovvero ad altri fini da autorità competenti.

Allegato: Statuto dell'Incorporante

Genova, 8 settembre 2021

Renergetica S.p.A.

Per il Consiglio di Amministrazione.

L'Amministratore Delegato

f.to Rosa Maria Arnau Noguer

Opram S.r.l

L'Amministratore unico

f.to Marco Tassara

Entità **Opram srl**
Esercizio **30/06/2021**

	Attività	30/06/2021	31/12/2020	Variazione
	A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI DOVUTI	-	-	-
	B) IMMOBILIZZAZIONI			
	I - Immobilizzazioni immateriali	-	-	-
	II - Immobilizzazioni materiali	-	-	-
	III - Immobilizzazioni finanziarie			
	1) Partecipazioni in	**7.171**	**15.875**	**(8.704)**
	a) - imprese controllate	7.171	7.171	-
	b) - imprese collegate		8.704	(8.704)
	2) Crediti	**1.118.063**	**3.423.787**	**(2.305.724)**
	a) verso imprese controllate	**1.118.063**	**2.823.729**	**(1.705.666)**
	Crediti finanz. vs imprese controllate oltre es.	1.118.063	2.823.729	(1.705.666)
	b) verso imprese collegate	**-**	**600.058**	**(600.058)**
	Crediti finanz. vs imprese collegate oltre es.		600.058	(600.058)
	Totale Immobilizzazioni finanziarie	**1.125.234**	**3.439.662**	**(2.314.428)**
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	**1.125.234**	**3.439.662**	**(2.314.428)**
	C) ATTIVO CIRCOLANTE			
	I - Rimanenze	-	-	-
	II - Crediti del circolante			
	1) Crediti verso clienti	**1.002**	**1.002**	-
	Crediti verso clienti entro es.	1.002	1.002	-
	2) Crediti verso imprese controllate	**40.861**	**133.522**	**(92.661)**
	Crediti vs imprese controllate entro es.	40.861	133.522	(92.661)
	5-bis) Crediti tributari	**23.924**	**8.692**	**15.232**
	Crediti tributari entro es.	23.924	8.692	15.232
	5-quater) Altri crediti	**31.292**	**23.525**	**7.767**
	Altri crediti entro es.	9.729	81	9.648
	Altri crediti oltre es.	21.563	23.444	(1.881)
	Totale Crediti del circolante	**97.079**	**166.741**	**(69.662)**
	III - Attività finanziarie che non costit. immobilizz.	-	-	-
	Disponibilità liquide			
	1) Depositi bancari e postali	6.827	6.422	405
	Totale Disponibilità liquide	**6.827**	**6.422**	**405**
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	**103.906**	**173.163**	**(69.257)**
	Ratei e risconti attivi	-	-	-
	Totale Attività	**1.229.140**	**3.612.825**	**(2.383.685)**

Passività	30/06/2021	31/12/2020	Variazione
Patrimonio netto			
I - Capitale sociale	98.039	98.039	-
IV - Riserva legale	4.827	4.827	-
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	(246.446)	(44.119)	(202.327)
IX - Utile (perdita) dell' esercizio	171.676	(202.327)	374.003
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	**28.096**	**(143.580)**	**171.676**
B) Fondi per rischi ed oneri	-	-	-
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	-	-	-
D) Debiti			
7) Debiti verso fornitori	**3.611**	**5.942**	**(2.331)**
Debiti vs fornitori entro es.	3.611	5.942	(2.331)
11) Debiti verso controllanti	**1.134.712**	**3.663.447**	**(2.528.735)**
Debiti vs imprese controllanti oltre es.	1.134.712	3.663.447	(2.528.735)
12) Debiti tributari	**62.221**	**86.516**	**(24.295)**
Debiti tributari entro es.	26.258	29.080	(2.822)
Debiti tributari oltre es.	35.963	57.436	(21.473)
14) Altri debiti	**500**	**500**	-
Altri debiti oltre es.	500	500	-
Totale Debiti	**1.201.044**	**3.756.405**	**(2.555.361)**
E) Ratei e risconti passivi	-	-	-
Totale Patrimonio Netto e Passività	**1.229.140**	**3.612.825**	**(2.383.685)**

Conto Economico	30/06/2021	31/12/2020
A) Valore della produzione		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	-	-
2) Var.ne rim.ze prodotti c.so di lav.ne, sem. e fin.	-	-
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione	-	-
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	-	-
5) Altri ricavi e proventi	971	712
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	**971**	**712**
B) Costi della produzione		
6) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-	-
7) Per servizi	241	3.151
8) Per godimento beni di terzi	-	-
9) Per il personale	-	-
10) Ammortamenti e svalutazioni	-	-
11) Var. rim.ze materie prime, suss., di cons. e merci	-	-
12) Accantonamenti per rischi	-	-
13) Altri accantonamenti	-	-
14) Oneri diversi di gestione	95	4.214
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	**336**	**7.365**
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	**635**	**(6.653)**
C) Proventi ed oneri finanziari		
15) Proventi da partecipazioni	-	-
16) Altri proventi finanziari	**48.568**	**81.793**
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	**40.861**	**80.293**
- verso imprese controllate	40.861	80.293
b) da titoli iscritti nelle imm.ni che non cost.part		
c) da titoli iscr. att. circ. che non cost. part.		
d) Proventi diversi dai precedenti	**7.707**	**1.500**
- altri proventi diversi dai precedenti	7.707	1.500
17) Interessi ed altri oneri finanziari	**119**	**3.456**
Interessi ed altri oneri finanziari	119	3.456
17-bis) Utili e perdite su cambi	127.297	(260.009)
Utili e perdite su cambi non realizzati	*127.297*	*(260.009)*
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	**175.746**	**(181.672)**
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZ. :		
18) Rivalutazioni		-
19) Svalutazioni	-	-
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (D)	-	-
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D)	**176.381**	**(188.325)**
20) Imposte sul reddito dell'esercizio	4.705	14.002
a) Imposte correnti	4.705	14.002
RISULTATO DELL'ESERCIZIO	**171.676**	**(202.327)**

Entità Renergetica Spa
Esercizio 30/06/2021

Attività	30/06/2021	31/12/2020	Variazione
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI DOVUTI	-	-	-
B) IMMOBILIZZAZIONI			
I - Immobilizzazioni immateriali			
1) Costi di impianto e di ampliamento	267.527	345.543	(78.016)
2) Costi di sviluppo	2.086	2.759	(673)
3) Diritti di brevetto ind.le e utiliz. opere ingegno	85.703	88.460	(2.757)
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	4.843	5.688	(845)
Totale	**360.159**	**442.450**	**(82.291)**
II - Immobilizzazioni materiali			
1) Terreni e fabbricati	28.507	28.507	-
3) Attrezzature industriali e commerciali	969	1.064	(95)
4) Altri beni	121.085	158.008	(36.923)
Totale	**150.561**	**187.579**	**(37.018)**
III - Immobilizzazioni finanziarie			
1) Partecipazioni in	**4.486.396**	**4.460.897**	**25.499**
a) - imprese controllate	4.486.396	4.460.897	25.499
2) Crediti	**3.674.366**	**5.720.348**	**(2.045.982)**
a) verso imprese controllate	**3.671.066**	**5.719.448**	**(2.048.382)**
Crediti finanz. vs imprese controllate oltre es.	3.671.066	5.719.448	(2.048.382)
b) verso imprese collegate	-	-	-
c) verso controllanti	-	-	-
d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	-	-	-
d-bis) verso altri	**3.300**	**900**	**2.400**
Crediti verso altri entro es.	3.300	900	2.400
3) Altri titoli			-
4) Strumenti finanziari derivati attivi			-
Totale	**8.160.762**	**10.181.245**	**(2.020.483)**
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	**8.671.482**	**10.811.274**	**(2.139.792)**
C) ATTIVO CIRCOLANTE			
I - Rimanenze			
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo			-
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			-
3) Lavori in corso su ordinazione			-
4) Prodotti finiti e merci			-
5) Acconti			-
Totale	-	-	-
II - Crediti del circolante			
1) Crediti verso clienti	**180.769**	**407.813**	**(227.044)**
Crediti verso clienti entro es.	180.769	407.813	(227.044)
2) Crediti verso imprese controllate	**10.286.645**	**7.819.295**	**2.467.350**
Crediti vs imprese controllate entro es.	10.286.645	7.819.295	2.467.350
3) Crediti verso imprese collegate	-	**83.497**	**(83.497)**
Crediti vs imprese collegate entro es.		83.497	(83.497)
4) Crediti verso imprese controllanti	-	-	-
5) Crediti verso imprese sottoposte al controllo di controllanti	-	-	-
5-bis) Crediti tributari	**213.084**	**130.978**	**82.106**
Crediti tributari entro es.	213.084	130.978	82.106
5-ter) Imposte anticipate	-	-	-
5-quater) Altri crediti	**68.078**	**98.712**	**(30.634)**
Altri crediti entro es.	68.078	98.712	(30.634)
Totale	**10.748.576**	**8.540.295**	**2.208.281**
III - Attività finanziarie che non costit. immobilizz.			
6) Altri titoli	477.317	467.913	9.404
Totale	**477.317**	**467.913**	**9.404**
Disponibilità liquide			
1) Depositi bancari e postali	2.718.012	5.373.332	(2.655.320)
3) Denaro e valori in cassa	200	757	(557)
Totale	**2.718.212**	**5.374.089**	**(2.655.877)**
	13.944.105	**14.382.297**	**(438.192)**
Ratei e risconti attivi	**201**	**57.300**	**(57.099)**
1) Ratei attivi			-
2) Risconti attivi	201	57.300	(57.099)
Totale Attività	**22.615.788**	**25.250.871**	**(2.635.083)**

Passività	30/06/2021	31/12/2020	Variazione
Patrimonio netto			
I - Capitale sociale	1.105.830	1.105.830	-
II - Riserva da sovraprezzo delle azioni	4.788.427	4.788.427	-
III- Riserva di rivalutazione			-
IV - Riserva legale	221.166	201.060	20.106
V - Riserve statutarie			-
VI - Altre riserve distintamente indicate	555.592	555.592	-
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi			-
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	401.233	242.500	158.733
IX - Utile (perdita) dell' esercizio	216.575	178.839	37.736
X - Riserve negativa per azioni proprie in portafoglio			-
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	**7.288.823**	**7.072.248**	**216.575**
B) Fondi per rischi ed oneri			
4) Altri fondi rischi	45.000		45.000
TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI (B)	**45.000**	-	**45.000**
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	**75.533**	**116.339**	**(40.806)**
D) Debiti			
1) Obbligazioni	**12.000.000**	**12.000.000**	**-**
Obbligazioni ordinarie oltre es.	12.000.000	12.000.000	-
2) Obbligazioni convertibili	-	-	-
3) Debiti verso soci per finanziamenti	-	-	-
4) Debiti verso banche	**890.593**	**928.509**	**(37.916)**
Debiti verso banche entro es.	505.321	455.087	50.234
Debiti verso banche oltre es.	385.272	473.422	(88.150)
5) Debiti verso altri finanziatori	-	**3.406.175**	**(3.406.175)**
Debiti vs altri finanziatori entro es.		3.406.175	(3.406.175)
6) Acconti	**1.178.884**	**320.324**	**858.560**
Clienti c/anticipi entro es.	1.178.884	320.324	858.560
7) Debiti verso fornitori	**282.282**	**420.147**	**(137.865)**
Debiti vs fornitori entro es.	282.282	420.147	(137.865)
8) Debiti rappresentati da titoli di credito	-	-	-
9) Debiti verso imprese controllate	-	-	-
10) Debiti verso imprese collegate	-	-	-
11) Debiti verso controllanti	-	**74.836**	**(74.836)**
Debiti vs imprese controllanti entro es.		74.836	(74.836)
11-bis) Debiti verso imprese sottoposte al controllo di controllanti	-	-	-
12) Debiti tributari	**663.942**	**738.952**	**(75.010)**
Debiti tributari entro es.	446.183	364.590	81.593
Debiti tributari oltre es.	217.759	374.362	(156.603)
13) Debiti vs istituti di previdenza e sic.za sociale	**43.841**	**43.353**	**488**
Debiti vs istit. prev.za e sic.za soc. entro es.	43.841	43.353	488
14) Altri debiti	**82.275**	**72.601**	**9.674**
Altri debiti entro es.	82.275	72.601	9.674
Totale	**15.141.817**	**18.004.897**	**(2.863.080)**
E) Ratei e risconti passivi	**64.615**	**57.387**	**7.228**
Ratei passivi	64.615	57.387	7.228
Totale Passività e Patrimonio Netto	**22.615.788**	**25.250.871**	**(2.635.083)**

Conto Economico	30/06/2021	31/12/2021
A) Valore della produzione		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.734.712	4.087.102
2) Var.ne rim.ze prodotti c.so di lav.ne, sem. e fin.		
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione		
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		
5) Altri ricavi e proventi	5.673	24.459
Contributi		
Altri ricavi	*5.673*	*24.459*
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	**1.740.385**	**4.111.561**
B) Costi della produzione		
6) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	6.505	8.036
7) Per servizi	454.778	1.317.543
8) Per godimento beni di terzi	67.696	167.320
9) Per il personale	**604.103**	**1.026.822**
a) Salari e stipendi	464.134	739.412
b) Oneri sociali	134.059	236.020
c) Trattamento di fine rapporto	5.910	51.390
10) Ammortamenti e svalutazioni	**114.884**	**454.768**
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	83.822	170.021
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	31.062	67.976
c) Altre svalutazione delle immobilizzazioni		216.771
11) Var. rim.ze materie prime, suss., di cons. e merci		
12) Accantonamenti per rischi		
13) Altri accantonamenti	45.000	
14) Oneri diversi di gestione	26.292	164.570
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	**1.319.258**	**3.139.059**
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	**421.127**	**972.502**
C) Proventi ed oneri finanziari		
15) Proventi da partecipazioni	-	-
16) Altri proventi finanziari	**39.930**	**57.116**
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	**39.930**	**57.116**
- verso imprese controllate	39.930	57.116
b) da titoli iscritti nelle imm.ni che non cost.part	-	-
c) da titoli iscr. att. circ. che non cost. part.	-	-
d) Proventi diversi dai precedenti	-	-
17) Interessi ed altri oneri finanziari	**351.753**	**433.538**
Interessi e altri oneri finanziari verso imprese controllanti		74.836
Interessi ed altri oneri finanziari	351.753	358.702
17-bis) Utili e perdite su cambi	134.493	(318.079)
Utili e perdite su cambi realizzati	*12.059*	*(264.068)*
Utili e perdite su cambi non realizzati	*122.434*	*(54.011)*
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	**(177.330)**	**(694.501)**
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZ. :		
18) Rivalutazioni	-	-
19) Svalutazioni	-	**14.550**
a) Sval. di partecipazioni		14.550
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (D)	-	**(14.550)**
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D)	**243.797**	**263.451**
20) Imposte sul reddito dell'esercizio	27.222	84.612
a) Imposte correnti	27.222	84.612
RISULTATO DELL'ESERCIZIO	**216.575**	**178.839**

STATUTO

Articolo 1
Denominazione

La società è denominata Renergetica S.p.A.

Articolo 2
Sede

La Società ha sede nel comune di Genova.
L'organo amministrativo ha facoltà di istituire, modificare e sopprimere, sia in Italia che all'estero, unità locali operative (succursali, sedi secondarie, filiali, uffici amministrativi senza stabile rappresentanza, recapiti, ecc.) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del territorio nazionale.
Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore per i loro rapporti con la società è quello che risulta dal libro soci.

Articolo 3
Oggetto

La società ha per oggetto:
(a) lo sviluppo e la vendita di progetti nel campo delle energie rinnovabili, anche per mezzo d'investimenti propri anche attraverso apposite società veicolo;
(b) la produzione di energia prevalentemente da fonti rinnovabili;
(c) la costruzione, la gestione e la commercializzazione di impianti per la produzione, il trasporto, la distribuzione e l'utilizzazione di energia, anche mediante concessione in affitto a terzi, sia in Italia sia all'estero, nonché l'acquisto, la vendita, la permuta o la costruzione di immobili, la loro conduzione nonché l'eventuale miglioramento, ampliamento e trasformazione;
(d) la commercializzazione della stessa energia, la commercializzazione dei diritti ad essa connessi, in conformità ai limiti stabili dalla legge e norme in materia vigenti e future;
(e) l'organizzazione e il coordinamento delle attività per la realizzazione in Italia e all'estero di opere di qualsiasi natura ingegneristica per la produzione e l'utilizzazione di energia nonché per l'analisi e soluzione di problemi di carattere ambientale e/o ecologico connesse alla realizzazione di dette opere;
(f) la prestazione di assistenza a soggetti terzi, volta all'individuazione di possibili finanziamenti e agevolazioni per la realizzazione di opere ingegneristiche per la produzione, trasporto e utilizzazione dell'energia elettrica e per l'assolvimento delle relative procedure di ottenimento;
(g) servizi di consulenza, ingegneria ed asset management in campo energetico, anche erogati a terzi;
(h) il commercio, in tutte le sue forme di macchinari, attrezzi e utensili per la produzione e distribuzione dell'energia;
(i) attività di ricerca, consulenza, studio di fattibilità e assistenza; nonchè attività di acquisizione, vendita, commercializzazione e "trading" di beni e servizi, attività tutte riferite al settore di cui alle precedenti lettere (a), (b) e (c).
La società potrà stipulare contratti aventi a oggetto l'utilizzo di concessioni di derivazione di acque a scopo idroelettrico, nonché di occupazione dei suoli e quant'altro necessario e connesso alla produzione dell'energia elettrica e al suo trasporto.
Tutte le attività nei limiti consentiti dalla legge possono essere svolte sia in Italia sia all'estero.
Sono espressamente escluse le attività professionali o riservate ad iscritti in appositi albi.
La società in via non prevalente bensì strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale, potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari e immobiliari, ritenute necessarie o utili, potrà prestare garanzie personali e reali anche a favore di terzi, potrò assumere partecipazioni e interessenza in altre imprese, società, consorzi, costituite i da costituirsi. È comunque escluso lo svolgimento nei confronti del pubblico di qualunque attività qualificata dalla legge come finanziaria.

Per il raggiungimento dello scopo sociale la società potrà assumere e concedere rappresentanze, commissionarie e concessioni di vendita per la commercializzazione degli stessi prodotti. La società potrà inoltre realizzare iniziative editoriali, multimediali, distribuire prodotti editoriali e pubblicitari e, come attività strumentale, organizzare corsi di formazione rivolti ai privati, ai professionisti e alle imprese operanti in tutti i settori.
La società potrà assumere mandati di agenzia e di rappresentanza di ogni genere.
La società potrà compiere tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari, commerciali e finanziarie, ritenute utili e/o necessarie, ad esclusivo giudizio dell'organo amministrativo, per il conseguimento dell'oggetto sociale e concedere garanzie, reali e personali, anche per obbligazioni altrui.
È espressamente esclusa dall'attività sociale la raccolta del risparmio tra il pubblico diversa dall'emissione di prestiti obbligazionari e da altre forme consentite dalla legge e l'acquisto e la vendita mediante offerta al pubblico di strumenti finanziari disciplinati dal Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, ("TUF").

Articolo 4
Durata

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con delibera dell'assemblea degli azionisti.

Articolo 5
Capitale e azioni

Il capitale sociale è fissato in euro 1.105.829,73 (unmilionecentocinquemilaottocentoventinove virgola settantatre) ed è diviso in numero 8.086.098 (ottomilioniottantaseimilanovantotto) azioni, prive di indicazione del valore nominale.
È consentita, nei modi e nelle forme di legge, l'assegnazione di utili e/o di riserve da utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate, mediante l'emissione di azioni ai sensi del primo comma dell'art. 2349 Cod. Civ.
Le azioni sono oggetto di dematerializzazione ai sensi di legge e di ammissione alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione, ai sensi di legge, con particolare riguardo al sistema multilaterale di negoziazione denominato AIM Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("AIM Italia" il cui regolamento degli emittenti emanato da Borsa Italiana S.p.A. è qui di seguito definito quale "Regolamento Emittenti AIM Italia").
Qualora le azioni risultassero essere diffuse fra il pubblico in maniera rilevante, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2325-bis del codice civile, 111-bis delle disposizioni di attuazione del codice civile e 116 del TUF, troveranno applicazione le disposizioni dettate dal codice civile e dal TUF (nonché dalla normativa secondaria), nei confronti delle società con azioni diffuse fra il pubblico e decadranno automaticamente le clausole del presente statuto incompatibili con la disciplina dettata per tali società.

Articolo 6
Categorie di azioni e strumenti finanziari

Le azioni sono nominative, indivisibili, liberamente trasferibili e conferiscono ai loro titolari uguali diritti. In particolare, ogni azione ordinaria attribuisce il diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società nonché gli altri diritti amministrativi e patrimoniali previsti dalla legge o dallo statuto.
La Società ha facoltà di emettere altre categorie di azioni e strumenti finanziari, ivi incluse azioni di risparmio, obbligazioni anche convertibili e *"cum warrant"* e *"warrant"*, ove constino le condizioni previste dalla normativa vigente.
La Società può emettere, altresì, strumenti finanziari partecipativi, forniti di diritti patrimoniali e/o amministrativi, in conformità alle disposizioni applicabili. La competenza all'emissione di tali strumenti finanziari è attribuita al consiglio di amministrazione, fatte salve le competenze inderogabili dell'assemblea straordinaria previste dalla legge.
Nella deliberazione di emissione saranno stabilite, *inter alia*, le caratteristiche degli strumenti

finanziari emessi, precisando, in particolare, i diritti che essi conferiscono, le sanzioni nel caso di inadempimento delle prestazioni e, se ammessa, la legge di circolazione.
L'emissione di azioni potrà anche avvenire mediante conversione di altre categorie di azioni.

Articolo 6 bis
Conferimenti e aumenti di capitale

I conferimenti dei soci possono avere ad oggetto somme di denaro, beni in natura o crediti, secondo le deliberazioni dell'assemblea. In caso di aumento del capitale, le azioni di nuova emissione potranno essere assegnate in misura non proporzionale ai conferimenti, in presenza del consenso dei soci a ciò interessati.

L'assemblea può attribuire al consiglio di amministrazione la facoltà di aumentare il capitale sociale e di emettere obbligazioni convertibili, fino ad un ammontare determinato, per un numero massimo di azioni e per un periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione assembleare di delega.

È consentito che il diritto di opzione spettante ai soci sia escluso, ai sensi dell'art. 2441 comma 4, secondo periodo, del Cod. Civ., nei limiti del 10% (dieci per cento) del capitale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale.

È consentita, nei modi e nelle forme di legge, l'assegnazione di utili e/o di riserve di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società e/o di società controllate, mediante l'emissione di azioni ai sensi dell'articolo 2349, comma 1, del Cod. Civ

Articolo 7
Identificazione degli azionisti

In materia di identificazione degli azionisti si applica l'articolo 83-duodecies del D. Lgs. n. 58/1998 ("TUF") e relative disposizioni attuative pro tempore vigenti

Articolo 8
Diritto di recesso

Il recesso spetta ai soci nei casi previsti dalla legge come inderogabili.
Il recesso tuttavia non è consentito quando sia stata deliberata la proroga del termine di durata della Società, l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

Articolo 9
Comunicazione delle Partecipazioni Rilevanti

Sino a quando le azioni emesse dalla società siano negoziate su un sistema multilaterale di negoziazione (e finché non sia intervenuta la revoca dalle negoziazioni) e sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria norme di legge analoghe, si rendono applicabili, per richiamo volontario e in quanto compatibili, le disposizioni dettate per le società quotate, in materia di obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti, anche con riferimento ai regolamenti Consob di attuazione e agli orientamenti espressi da Consob in materia.
Ai fini del presente articolo:
(i) per partecipazione, si intende una quota, detenuta anche indirettamente per il tramite di società controllate, fiduciari o per interposta persona, delle azioni dalla Società che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari riguardanti la nomina o la revoca degli amministratori;
(ii) per partecipazione rilevante, si intende il raggiungimento o il superamento delle diverse soglie di volta in volta previste dalla normativa e dai regolamenti applicabili.

Gli azionisti che raggiungano o superino, in aumento o in diminuzione, le soglie di partecipazione rilevante sono tenuti a darne comunicazione alla società.
La comunicazione relativa alle partecipazioni rilevanti dovrà essere effettuata, senza indugio e

comunque entro 4 (quattro) giorni di negoziazione dalla data di perfezionamento dell'atto o dell'evento che ha determinato il sorgere dell'obbligo, indipendentemente dalla data di esecuzione.
I diritti di voto e gli altri diritti che consentono di influire sulla società inerenti alle partecipazioni per le quali non sono stati adempiuti agli obblighi di comunicazione previsti nel presente Articolo 9 sono sospesi e non possono essere esercitati e le deliberazioni assembleari adottate con il loro voto determinante sono impugnabili a norma dell'articolo 2377 Cod. Civ..
Le partecipazioni per le quali non sono stati adempiuti agli obblighi di comunicazione sono computateai fini della costituzione dell'assemblea, ma non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.

Articolo 10
OPA Endosocietaria

A partire dal momento in cui e sino a quando le azioni emesse dalla società siano negoziate su di un sistema multilaterale di negoziazione (e finché non sia intervenuta la revoca dalle negoziazioni) si rendono applicabili, per richiamo volontario e in quanto compatibili, le disposizioni dettate in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione (qui di seguito, "la disciplina richiamata") limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento Emittenti AIM Italia (come di volta in volta integrato e modificato, nella versione pro tempore vigente, il "Regolamento Emittenti AIM Italia").
Sino alla data dell'assemblea convocata per approvare il bilancio relativo al quinto esercizio successivo all'inizio delle negoziazioni delle azioni su AIM Italia l'obbligo di offerta previsto dall'art. 106, comma 3, lettera b), TUF non si applica.
L'applicazione dell'esenzione, prevista dalla normativa vigente, dall'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto e/o scambio conseguente a operazioni di fusione o scissione sarà preclusa solo qualora la maggioranza dei soci contrari alla relativa deliberazione assembleare - determinata in base a quanto indicato dalla normativa applicabile - rappresenti almeno il 7,5% del capitale sociale con diritto di voto.
Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento della offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1349 Cod. Civ., su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti AIM Italia predisposto da Borsa Italiana, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento Emittenti AIM Italia stesso.
Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 106, commi 1, 1-bis, 1-ter, 3 lettera (a), 3 lettera (b) – salva la disposizione di cui al comma 3-quater – e 3-bis del TUF, ove non accompagnato dalla comunicazione al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla disciplina richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.

Articolo 10 bis
Articoli 108 e 111 TUF

A partire dal momento in cui le Azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili anche le disposizioni in materia di obbligo di acquisto e di diritto di acquisto relative alle società quotate di cui rispettivamente agli articoli 108 e 111 del TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione.
L'articolo 111 TUF troverà applicazione in caso di detenzione di una partecipazione o di strumenti finanziari almeno pari al 90% (novanta per cento) del capitale sociale o della relativa specie di strumento finanziario.
L'articolo 111 TUF e, ai fini dell'applicazione dello stesso, le disposizioni del presente statuto, si applicano anche agli strumenti finanziari eventualmente emessi dalla Società nel caso in cui la percentuale per l'esercizio del diritto di acquisto indicata dal presente articolo venga raggiunta in relazione ai predetti strumenti finanziari.
In deroga al Regolamento approvato con Delibera Consob 11971 del 14 maggio 1999, come

successivamente modificato, e fatte salve diverse disposizioni di legge o di regolamento, in tutti i casi in cui il TUF o il Regolamento approvato con Delibera Consob 11971 del 14 maggio 1999 preveda che Consob debba determinare il prezzo per l'esercizio dell'obbligo e del diritto di acquisto di cui agli articoli 108 e 111 del TUF, tale prezzo sarà pari al maggiore tra (i) il prezzo determinato da una società di revisione nominata dal Presidente di Assirevi entro 10 giorni dalla richiesta trasmessa dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e calcolato tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni; (ii) il prezzo più elevato previsto per l'acquisto di titoli della medesima categoria nel corso dei 12 mesi precedenti il sorgere del diritto o dell'obbligo di acquisto da parte del soggetto a ciò tenuto, nonché da soggetti operanti di concerto con lui, per quanto noto al consiglio di amministrazione, e (iii) il prezzo medio ponderato di mercato degli ultimi sei mesi prima del sorgere dell'obbligo o del diritto di acquisto.

Si precisa che le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente nei casi in cui l'offerta pubblica di acquisto e di scambio non sia altrimenti sottoposta ai poteri di vigilanza della Consob e alle disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio previste dal TUF.

Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 108, commi 1 e 2, non accompagnato dall'acquisto dei titoli da parte dei soggetti richiedenti nei casi e termini previsti dalla disciplina richiamata comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.

ASSEMBLEA

Articolo 11
Competenze dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria delibera sulle materie previste dalla legge e dal presente statuto.

Sono in ogni caso di competenza dell'Assemblea ordinaria le deliberazioni relative all'assunzione di partecipazioni comportanti responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata.

Quando le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione e salvo ove diversamente previsto dal Regolamento AIM Italia e/o da un provvedimento di Borsa Italiana S.p.A., è necessaria la preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, Cod. Civ., oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi: (i) acquisizioni di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un "*reverse take over*" ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia; (ii) cessione di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia; (iii) richiesta della revoca dalla negoziazione sull'AIM Italia delle azioni della Società, fermo restando che la revoca dovrà essere approvata con le maggioranze indicate nel comma seguente.

Ove la Società richieda a Borsa Italiana S.p.A. la revoca dall'ammissione dei propri strumenti finanziari dovrà comunicare tale intenzione di revoca informando anche il proprio Nominated Adviser e dovrà informare separatamente Borsa Italiana S.p.A. della data preferita per la revoca almeno 20 (venti) giorni di mercato aperto prima di tale data. Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento Emittenti AIM Italia, la richiesta dovrà essere approvata dall'assemblea della Società con la maggioranza del 90% (novanta per cento) dei partecipanti o con la diversa percentuale stabilita nel Regolamento Emittenti AIM Italia. Tale quorum deliberativo si applicherà a qualunque delibera della Società (anche in sede di deliberazione in assemblea straordinaria) suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni dei propri strumenti finanziari dall'AIM Italia, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria, salvo nell'ipotesi in cui, per effetto dell'esecuzione della delibera, gli azionisti della Società si trovino a detenere, o gli siano assegnate, esclusivamente azioni ammesse alle negoziazioni su AIM Italia, su un mercato regolamentato dell'Unione Europea o su di un sistema multilaterale di negoziazione registrato come "Mercato di crescita delle PMI" ai sensi dell'articolo 33 della direttiva 2014/65 MIFID (e sue successive modifiche o integrazioni) che abbia previsto tutele equivalenti per gli investitori ovvero – ricorrendone particolari condizioni – salvo

che Borsa Italiana S.p.A. decida diversamente.
L'Assemblea straordinaria delibera nelle materie previste dalla legge e dalle norme del presente statuto.

Articolo 12

Convocazione

L'Assemblea si riunisce in qualsiasi luogo anche diverso dalla sede sociale, a scelta dell'organo amministrativo, purché nell'ambito del territorio italiano.
L'Assemblea è convocata ogni volta che il Consiglio di Amministrazione lo creda opportuno, o quando ne sia richiesta la convocazione ai sensi di legge, e in ogni caso almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dall'art. 2364, comma 2, Cod. Civ., entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, fatto salvo ogni ulteriore termine previsto dalla disciplina normativa vigente.
La convocazione viene effettuata mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno uno dei seguenti quotidiani: "MF-Milano Finanza", "Italia Oggi" oppure "Sole 24 Ore", almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.
Pur in mancanza di formale convocazione, l'assemblea è validamente costituita in presenza dei requisiti richiesti dalla legge.
I soci che rappresentano almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria possono richiedere, entro 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, l'integrazione delle materie da trattare, indicando, nella domanda, gli ulteriori argomenti proposti. L'avviso integrativo dell'ordine del giorno è pubblicato in almeno uno dei quotidiani indicati nel presente statuto, al più tardi entro il 7° (settimo) giorno precedente la data dell'assemblea di prima convocazione. Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere accompagnate da una relazione illustrativa che deve essere depositata presso la sede sociale, da consegnarsi all'organo amministrativo entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.
I soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea. Alle domande pervenute prima dell'assemblea è data risposta al più tardi durante l'assemblea. La società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Articolo 13

Intervento all'Assemblea

Possono intervenire all'Assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto nonché i soggetti cui per legge o in forza del presente statuto è riservato il diritto di intervento.
La legittimazione all'esercizio del voto delle azioni della società ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani è soggetta alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

Articolo 14

Intervento mediante mezzi di telecomunicazione

L'Assemblea ordinaria e/o straordinaria può tenersi, con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audio-conferenza o video-conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento degli azionisti; è pertanto necessario che:

- sia consentito al presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi via fax o a mezzo posta elettronica, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari

oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.

La riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.
Fatti salvi i diversi quorum deliberativi previsti dal presente statuto, l'assemblea ordinaria e straordinaria è validamente costituita e delibera con le maggioranze previste dalla legge.

Articolo 15
Rappresentanza in Assemblea

Ogni socio che ha diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare con delega scritta da altro soggetto nei limiti e con le modalità previsti dalla legge.

Articolo 16
Svolgimento dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'organo amministrativo e, in mancanza di questi, dal più anziano di età dei consiglieri presenti. Qualora non sia presente alcun componente dell'organo amministrativo, o se la persona designata secondo le regole sopra indicate si dichiari non disponibile, l'Assemblea sarà presieduta da persona eletta a maggioranza semplice del capitale presente.
L'assemblea nomina un segretario, anche non socio, e, occorrendo, uno o più scrutatori anche non soci. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un notaio.
Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea e accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Articolo 17
Verbale dell'Assemblea

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio, ove richiesto dalla legge.

AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Articolo 18
Consiglio di amministrazione

L'amministrazione della Società è affidata ad un Consiglio di amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 9 (nove). L'assemblea determina il numero dei componenti il Consiglio e la durata della nomina, salvi i limiti massimi di legge.
Tutti gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili e dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 147-quinquies del TUF.
Almeno 1 (uno) dei componenti del consiglio di amministrazione, scelto in ottemperanza alla normativa, anche regolamentare applicabile, ivi incluso il Regolamento Emittenti AIM pro tempore vigente, deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, TUF come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF e dal Codice di Autodisciplina delle società quotate (l' "Amministratore/i Indipendente/i").
Il Consiglio di amministrazione nomina fra i suoi membri il Presidente, quando a ciò non provvede l'Assemblea; può inoltre nominare uno o più vicepresidenti, che sostituiscono il presidente nei casi di assenza o di impedimento, e un segretario.

Articolo 19
Nomina e sostituzione degli amministratori

Gli amministratori durano in carica per il periodo fissato dalla deliberazione assembleare di

nomina, sino a un massimo di 3 (tre) esercizi, e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente statuto.
La nomina degli amministratori avviene sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva.
Le liste presentate dagli azionisti, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi), devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere e devono essere depositate presso la sede della società almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione. Le liste devono contenere almeno 1 (uno) consigliere in possesso dei requisiti di Amministratore Indipendente e tale candidato deve essere indicato nell'ambito dei primi tre posti di ciascuna lista.
Unitamente alla presentazione delle liste devono essere depositati, fermo restando che eventuali variazioni che dovessero verificarsi fino al giorno di effettivo svolgimento dell'Assemblea sono tempestivamente comunicate alla Società:

a) le informazioni relative ai soci che hanno presentato la lista e l'indicazione della percentuale di capitale detenuto;
b) il curriculum vitae dei candidati nonché dichiarazione con cui ciascun candidato attesti, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché la sussistenza dei requisiti richiesti per le rispettive cariche;
c) l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e l'eventuale indicazione di idoneità a qualificarsi come indipendenti ai sensi dello statuto sociale;
d) la dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura;
e) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente.

Ciascun azionista non può presentare né può esercitare il proprio diritto di voto per più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.
Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 7% (sette per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. La certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa o anche in data successiva, purché entro il termine sopra previsto per il deposito della lista.
Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.
Alla elezione degli amministratori si procede come segue: dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati, tutti i componenti eccetto uno; dalla lista che è risultata seconda per maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, viene tratto, in base all'ordine progressivo indicato nella lista, il restante componente.
Nel caso di parità di voti fra più liste si procede a una votazione di ballottaggio.
Nel caso di presentazione di un'unica lista, il consiglio di amministrazione è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria.
Per la nomina di quegli amministratori, ivi incluso un amministratore in possesso dei requisiti di Amministratore Indipendente, che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste, l'assemblea delibera secondo le maggioranze di legge, fermo restando che almeno un amministratore dovrà essere in possesso dei requisiti di Amministratore Indipendente previsti dal presente statuto.
La procedura del voto di lista si applica unicamente nell'ipotesi di rinnovo dell'intero consiglio di amministrazione.
Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione ai sensi dell'art. 2386 del codice civile approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea e sia mantenuta la presenza in Consiglio di almeno un amministratore in possesso dei requisiti di Amministratore Indipendente previsti dal presente statuto. Gli amministratori così nominati

restano in carica fino alla successiva assemblea.
Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge costituisce causa di decadenza dell'amministratore.
Se viene meno per qualsivoglia motivo la maggioranza dei consiglieri nominati dall'assemblea, l'intero Consiglio di Amministrazione si intende decaduto con effetto dal momento della sua ricostituzione
La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organismo amministrativo è stato ricostituito.

Articolo 20
Adunanze del Consiglio

Il consiglio di amministrazione si riunisce anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario, fermo restando che i consiglieri delegati riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, almeno ogni 3 (tre) mesi, in merito al generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue eventuali controllate.
La convocazione viene fatta dal presidente o anche da uno solo dei consiglieri con lettera, raccomandata A/R, telefax o messaggio di posta elettronica, da spedire almeno 3 (tre) giorni prima dell'adunanza a ciascun membro del consiglio e del Collegio sindacale o, in caso di urgenza, da spedire almeno 24 (ventiquattro) ore prima dell'adunanza.
In caso di mancato rispetto delle formalità di convocazione, il consiglio di amministrazione è regolarmente costituito quando siano intervenuti la maggioranza degli amministratori e dei componenti l'organo di controllo e tutti gli aventi diritto siano stati previamente informati della riunione anche senza le formalità richieste dalla legge e dallo statuto.
Il Consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.
Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti.
Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario. I soci possono impugnare le deliberazioni del consiglio di amministrazione lesive dei loro diritti alle stesse condizioni in cui possono impugnare le delibere assembleari, in quanto compatibili.
Le riunioni del consiglio di amministrazione si potranno svolgere anche per videoconferenza o audioconferenza, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera regolarmente tenuta.

Articolo 21
Poteri di gestione

Al Consiglio di amministrazione competono tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società.
All'organo amministrativo è data la facoltà di assumere le deliberazioni concernenti la fusione e la scissione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-*bis*, Cod. Civ., l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale, il tutto ai sensi dell'art. 2365, comma 2, Cod. Civ..
L'attribuzione al consiglio di amministrazione di competenze che per legge spettano all'assemblea non fa venire meno la competenza dell'assemblea che mantiene il potere di deliberare in materia.

Articolo 22
Delega di attribuzioni

Il consiglio di amministrazione può delegare tutti o parte dei suoi poteri, a norma e con i limiti di cui all'art. 2381 Cod. Civ., a un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente.
I membri del comitato esecutivo possono in ogni tempo essere revocati o sostituiti dal Consiglio

di amministrazione. Il segretario del Comitato esecutivo è il segretario del Consiglio di amministrazione, se nominato, o altrimenti un membro designato dal Presidente. Per la convocazione, la costituzione ed il funzionamento del Comitato esecutivo valgono le norme previste per il Consiglio di amministrazione.

Articolo 23
Rappresentanza della società

Il potere di rappresentare la società di fronte a terzi ed in giudizio spetta al Presidente del consiglio di amministrazione, senza limite alcuno, nonché, se nominati, ai vice presidenti, nei limiti stabiliti dalla deliberazione di nomina.
In caso di nomina di consiglieri delegati, ad essi spetta la rappresentanza della Società nei limiti dei loro poteri di gestione. Negli stessi limiti il potere di rappresentanza è attribuito al presidente dell'eventuale comitato esecutivo.
La rappresentanza della società spetta anche al direttore generale, ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Articolo 24
Compensi degli amministratori

Agli amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, potrà essere assegnata una indennità annua complessiva.
L'Assemblea può anche accantonare a favore degli amministratori, nelle forme reputate idonee, una indennità per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi alla cessazione del mandato.
L'assemblea ha facoltà di determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del consiglio ai sensi di legge. La successiva definizione della remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è di competenza dal Consiglio stesso, sentito il parere del Collegio Sindacale.
L'Assemblea può determinare, in caso di operazioni straordinarie, variazioni nell'importo complessivo per la remunerazione degli amministratori di cui al presente articolo.

Articolo 25
Direttore generale

Il Consiglio di amministrazione può nominare un direttore generale, anche estraneo all'organo amministrativo, determinandone le funzioni e le attribuzioni all'atto della nomina; non possono comunque essere delegati al direttore generale i poteri riservati dalla legge agli amministratori e quelli che comportino decisioni concernenti la definizione degli obiettivi globali della società e la determinazione delle relative strategie.
Il direttore generale si avvale della collaborazione del personale della società organizzandone le attribuzioni e le competenze funzionali.

Articolo 26
Collegio sindacale

Il collegio sindacale esercita le funzioni previste dall'art. 2403 Cod. Civ..
Il collegio sindacale è composto da tre membri effettivi e da due supplenti che rimangono in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica, con le facoltà e gli obblighi di legge.
I sindaci devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità di cui all'articolo 148, comma 4, del TUF e degli ulteriori requisiti di legge.
Ai fini di quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettere b) e c) e comma 3 del Decreto Ministeriale 30 marzo 2000 n. 162, si considerano strettamente attinenti all'ambito di attività della Società il diritto commerciale, il diritto societario, l'economia aziendale, ragioneria, scienza delle finanze, statistica, e discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, nonché le materie e i settori di attività inerenti al settore di attività della Società.
Le riunioni del collegio sindacale si potranno svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la

trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario.
All'azione di responsabilità nei confronti del Collegio sindacale si applicano le disposizioni di legge e, in quanto compatibili, le disposizioni di questo statuto relative alla responsabilità degli amministratori.

Articolo 27
Nomina e sostituzione dei sindaci

La nomina dei sindaci avviene sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva. Le liste si articolano in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.
Le liste presentate dagli azionisti, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi), devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere e devono essere depositate presso la sede della società almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.
Unitamente alla presentazione delle liste devono essere depositati:

a) le informazioni relative ai soci che hanno presentato la lista e l'indicazione della percentuale di capitale detenuto;
b) il curriculum vitae dei candidati nonché dichiarazione con cui ciascun candidato attesti, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché la sussistenza dei requisiti richiesti per le rispettive cariche;
c) una informativa relativa ai candidati con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società, nonché da una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti, ivi inclusi quelli di onorabilità, professionalità, indipendenza e relativi al cumulo degli incarichi, previsti dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente e dallo statuto e dalla loro accettazione della candidatura e della carica, se eletti;
d) la dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura;
e) da ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente.

Ciascun azionista non può presentare né può esercitare il proprio diritto di voto per più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.
Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 7% (sette per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione.
Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.
Risulteranno eletti sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti, che sia stata presentata dai soci che non sono collegati neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti. Il candidato eletto dalla lista risultata seconda sarà anche nominato presidente del collegio sindacale.
Risulteranno eletti sindaci supplenti il primo candidato supplente della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato supplente della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che sia stata presentata dai soci che non sono collegati neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.
Nel caso di parità di voti fra più liste si procede ad una votazione di ballottaggio.
Nel caso di presentazione di un'unica lista, il collegio sindacale è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria.
Per la nomina di quei sindaci che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste, l'assemblea delibera a maggioranza relativa.
La procedura del voto di lista si applica unicamente nell'ipotesi di rinnovo dell'intero collegio

sindacale.
In caso di anticipata cessazione per qualsiasi causa dall'incarico di un sindaco effettivo, subentra il primo supplente appartenente alla medesima lista del sindaco sostituito fino alla successiva assemblea.
Nell'ipotesi di sostituzione del presidente, la presidenza è assunta, fino alla successiva assemblea, dal membro supplente tratto dalla lista che è risultata seconda per numero di voti.
In caso di presentazione di un'unica lista ovvero in caso di parità di voti fra due o più liste, per la sostituzione del presidente subentra, fino alla successiva assemblea, il primo sindaco effettivo appartenente alla lista del presidente cessato.
Se con i sindaci supplenti non si completa il collegio sindacale, deve essere convocata l'assemblea per provvedere, con le maggioranze di legge.
L'assemblea ordinaria dei soci provvederà all'atto della nomina alla determinazione del compenso da corrispondere ai sindaci effettivi, alla designazione del presidente ed a quanto altro a termine di legge.

Articolo 28

Revisione legale dei conti

La revisione legale dei conti sulla società è esercitata, ai sensi delle applicabili disposizioni di legge, da un revisore legale dei conti o da unasocietà di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Articolo 29

Esercizi sociali e bilancio

L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio, l'organo amministrativo procede alla redazione del bilancio a norma di legge.

Articolo 30

Scioglimento e liquidazione

La nomina e la revoca dei liquidatori è di competenza dell'Assemblea straordinaria che delibera con le maggioranze previste per le modificazioni dello statuto: in caso di nomina di una pluralità di liquidatori, gli stessi costituiscono il collegio di liquidazione, che funzionerà secondo le norme seguenti:
(i) il collegio dei liquidatori delibererà a maggioranza assoluta dei suoi membri;
(ii) per l'esecuzione delle deliberazioni del collegio dei liquidatori potranno essere delegati uno o più dei suoi membri;
(iii) il collegio dei liquidatori si riunirà ogni volta che ne sia fatta richiesta anche da uno solo dei suoi membri mediante avviso scritto da spedirsi agli altri membri almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione: il collegio dei liquidatori si riunirà comunque validamente, anche senza convocazione scritta, quando siano presenti tutti i suoi componenti;
(iv) i verbali delle deliberazioni del collegio dei liquidatori saranno redatti su apposito libro e sottoscritti da tutti i componenti presenti alla riunione.
Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2487-*bis* Cod. Civ. i liquidatori assumono le loro funzioni con effetto dalla data di iscrizione della relativa nomina nel Registro delle Imprese.
Salva diversa delibera dell'Assemblea, al liquidatore ovvero al Collegio dei liquidatori compete il potere di compiere tutti gli atti utili ai fini della liquidazione, con facoltà, a titolo esemplificativo, di cedere anche in blocco l'azienda sociale, stipulare transazioni, effettuare denunzie, nominare procuratori speciali per singoli determinati atti o categorie di atti.

Articolo 31

Disposizioni generali
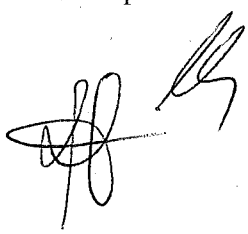
Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme di legge in materia di società per azioni.